

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 9 ottobre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di
Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti
transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza
delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione di Basilea.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE